



Scritto all'Ufficio della Segreteria della
A. A. P. Portuale di Venezia
del 28.12.99 di 15.1.2000
Venezia, 15.1.2000

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Autorità Portuale di Venezia

ORDINANZA N° 97

Utilizzo immobili portuali da parte di altre Amministrazioni dello Stato (art. 18, comma 1, Legge 84/94)

Vista la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale;

Considerato che in forza del dettato dell'art. 18 comma 1 di tale legge è fatto obbligo all'Autorità Portuale di riservare alle amministrazioni pubbliche che svolgono funzioni attinenti ad attività marittime e portuali l'uso di immobili demaniali per consentire l'espletamento di tali funzioni;

Considerato che la stessa Legge 84/94 pur escludendo dalla sfera di competenza della Autorità Portuale la procedura di cui all'art. 34 Cod. Nav. (destinazioni di zone demaniali ad altri usi pubblici) consente tuttavia di soddisfare le esigenze delle suddette pubbliche amministrazioni mediante il ricorso alla disciplina ordinaria di cui all'art 36 Cod. Nav. che prevede il rilascio di un atto di concessione per l'utilizzo dei beni demaniali;

Vista la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 ed in particolare l'art. 7 che sancisce la gratuità della concessione dei beni demaniali utilizzati da altre amministrazioni pubbliche per le finalità portuali di cui sopra;

Considerato che la normativa vigente non esclude la possibilità per l'Autorità Portuale di concedere l'uso di beni marittimo portuali, a titolo oneroso, anche ad altre pubbliche amministrazioni per il perseguimento comunque di fini di pubblico interesse anche se non strettamente correlati con quello, specifico, portuale;

Ritenuto necessario per la fattispecie subordinare alla nuova disciplina le occupazioni a venire nonché procedere sulla base della stessa alla verifica ed alla regolarizzazione di quelle in essere;

Sentito il Comitato Portuale nella riunione del 25 marzo 1999,



Autorità Portuale di Venezia

ORDINA

ART.1 A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza l'occupazione e l'uso di immobili demaniali marittimi nell'ambito del Porto di Venezia richiesti da parte di altre Amministrazioni dello Stato saranno disciplinati sulla base dei seguenti principi:

a) per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 18 co.1 legge 84/94 e art.7 legge 494/93

rilascio di un atto di concessione pluriennale, di durata comunque compatibile con le esigenze della Amministrazione concessionaria, a titolo gratuito e rinnovabile alla scadenza, con onere della manutenzione ordinaria e dei consumi di utenze a carico dell'Amministrazione usuaria e di quella straordinaria a carico dell'Autorità Portuale;

b) per le Pubbliche Amministrazioni non rientranti nelle previsioni legislative di cui al punto a)

possibilità di rilascio di un atto di concessione, la cui durata ed onerosità terranno comunque conto del fine pubblico perseguito dalla Amministrazione concessionaria, e della compatibilità dello stesso con quello portuale. Il canone di concessione non potrà comunque essere inferiore al minimo di legge. L'onere della manutenzione ordinaria e dei consumi di utenze sarà in ogni caso a carico dell'Amministrazione usuaria mentre l'onere della manutenzione straordinaria potrà essere assunto dall'Autorità portuale se ed in quanto compatibile con le eventuali disponibilità di bilancio.

ART. 2 Entro il 30.6.2000 tutte le consegne in essere effettuate dal Provveditorato al Porto di Venezia ad altre pubbliche amministrazioni in forza dell'art. 34 del Cod. Nav. saranno revocate dall'Autorità Portuale la quale, accertato il permanere dei presupposti giuridici che determinarono dette consegne, disciplinerà tali situazioni con provvedimenti di concessione coerenti ai principi della presente ordinanza.

ART. 3 Per lo scopo di cui all'art.2 l'Autorità Portuale procederà ad una ricognizione dello stato di manutenzione degli immobili utilizzati da altre pubbliche amministrazioni al fine dei conseguenti stanziamenti a bilancio per gli oneri di manutenzione a proprio carico fermo restando che le somme all'uopo preventivate per anno solare non potranno essere soggette a successive variazioni in aumento.

ART. 4 La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato.

Venezia, 28 DIC, 1999

IL PRESIDENTE
Claudio Boniciolli